



# **COMUNE DI BRANDIZZO**

**(PROVINCIA DI TORINO)**

## **REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI**

Redatto a cura del Settore Urbanistica-Edilizia

Approvato con D.C.C. n. 55 del 15.12.2010  
Pubblicato sul BUR del 03.03.2011

Modificato con D.C.C. n. 33 del 24.10.2012

Modificato con D.C.C. n. 11 del 30.04.2013

Modificato con D.C.C. n. 12 del 14.04.2014

## **INDICE**

### **PARTE PRIMA (DISPOSIZIONI GENERALI)**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Divieti

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Competenze

Art. 5 - Suddivisione dei mezzi pubblicitari

Art. 6 - Definizione dei mezzi pubblicitari. (Art. 23 Cod. Str.)

Art. 7 - Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie

Art. 8 - Zonizzazione del territorio comunale

Art. 9 - Dimensioni, caratteristiche tipologiche e materiali consentiti

### **PARTE SECONDA (PROCEDURA PER IL RILASCIO E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE)**

Art. 10 - Disposizioni generali per il rilascio dell'Autorizzazione

Art. 11 - Presentazione della domanda

Art. 12 - Istruttoria e rilascio dell'Autorizzazione

Art. 13 - Durata e rinnovo dell'Autorizzazione

Art. 14 - Variazione del messaggio pubblicitario

Art. 15 - Tempistica di installazione dell'impianto

Art. 16 - Annullamento, decadenza e modifica dell'Autorizzazione

Art. 17 - Obblighi del titolare dell'Autorizzazione

### **PARTE TERZA (VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI)**

Art. 18 - Vigilanza e controllo

Art. 19 - Sanzioni

Art. 20 - Norme transitorie

Art. 21 - Abrogazioni

Art. 22 - Entrata in vigore

### **ALLEGATI**

# **PARTE PRIMA**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Sono soggette ad Autorizzazione tutte le iniziative pubblicitarie percepibili dalla pubblica via attuate o installate in luoghi pubblici o privati. Le iniziative pubblicitarie oggetto del presente Regolamento, poste in essere senza la prescritta Autorizzazione sono assoggettate alle misure sanzionatorie di cui alla parte terza.

Non sono soggette ad Autorizzazione le forme di pubblicità consistenti in cartelli affittasi/vendesi a condizione che siano installati nelle adiacenze dell'immobile che si vende o si affitta, che le dimensioni del cartello non siano superiori a mq. 0,10 ed il messaggio pubblicitario contenga la scritta affittasi/vendesi ed eventualmente un recapito telefonico; non è ammesso apporre il logo o il nome di agenzie immobiliari; in tale ultimo caso è necessaria la preventiva Autorizzazione.

Sono escluse dal presente Regolamento gli impianti per le pubbliche affissioni sia di natura commerciale sia di natura istituzionale per le quali si applicano specifiche disposizioni regolamentari.

Sono inoltre esclusi gli "impianti pubblicitari di servizio", ovvero quei manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale come: fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, orologi o simili, recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta e le "preinsegne", come definite dal codice della strada, in quanto i suddetti impianti pubblicitari sono appaltati e gestiti da apposita ditta convenzionata con il Comune.

L'installazione e la gestione di nuovi impianti pubblicitari di servizio e delle preinsegne, in aggiunta a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, viene effettuata nell'ambito della convenzione succitata.

### **Art. 2 - Divieti**

Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di pubblicità fonica, fatta salva la preventiva Autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale; è parimenti vietata la pubblicità per conto di terzi su veicoli stabilmente parcheggiati.

### **Art. 3 - Finalità**

Il presente Regolamento fornisce disposizioni per il rilascio delle Autorizzazioni per l'installazione, la collocazione e l'attuazione di iniziative e di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o d'uso pubblico o su aree private; è redatto ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), del D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i. (Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada) e dell'art. 36 del D. Lgs. del 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.

Il presente Regolamento intende fornire, inoltre, le disposizioni per la presentazione delle istanze e per la definizione dell'iter procedurale amministrativo per il rilascio/rinnovo delle Autorizzazioni.

Sono escluse dal presente Regolamento le disposizioni in ordine alle somme da versare a titolo di imposta comunale sulla pubblicità, nonché il canone per l'occupazione del suolo pubblico poiché previste in altri strumenti regolamentari.

## **Art. 4 - Competenze**

L'Autorizzazione per l'installazione, la collocazione e l'attuazione di iniziative e di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è rilasciata dall'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme; nell'interno dei centri abitati la competenza è in ogni caso del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario, qualora la strada sia statale, regionale o provinciale.

Il Regolamento contiene le disposizioni atte a definire le dimensioni, le caratteristiche tecniche e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.

Fuori dai centri abitati, come definiti dalle leggi vigenti, trovano diretta applicazione le disposizioni contenute nel D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e nel suo Regolamento di esecuzione.

Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), sono applicabili le presenti norme regolamentari, in deroga a quanto previsto dal c.d.s. e suo regolamento di attuazione, relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Il posizionamento di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno di tratti strade extraurbane di proprietà comunale, per i quali è imposto permanentemente un limite di velocità massima di 50 km/h, è autorizzato nel rispetto delle distanze minime previste dall'art. 51, comma 4 del Regolamento di attuazione del codice della strada.

## **Art. 5 – Suddivisione dei mezzi pubblicitari**

I mezzi pubblicitari si suddividono in:

- **mezzi di pubblicità temporanei** costituiti da manufatti finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, ossia aventi una durata espositiva non superiore a 3 mesi, quali manifestazioni, spettacoli sportivi, ricreativi, socio culturali o per inaugurazioni, chiusure, fallimenti, vendite straordinarie/promozionali, ecc.;
- **mezzi di pubblicità permanente**, costituiti da manufatti saldamente ancorati ai fabbricati, a terra o a strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari pluriennali, ovvero: "insegna d'esercizio", "preinsegna", "cartello", "impianti di pubblicità e propaganda", definiti genericamente "altri impianti pubblicitari", "impianto pubblicitario di servizio".

## **Art. 6 - Definizione dei mezzi pubblicitari (Art. 23 Cod. Str.)**

Ai fini del presente Regolamento:

- si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e/o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata

nella sede dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie. Può essere opaca, luminosa per luce propria o illuminata da luce indiretta;

- si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.;
- si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere opaco, luminoso per luce propria o illuminato da luce indiretta;
- Si definisce «poster» un cartello di grandi dimensioni posizionato in aderenza alle facciate cieche degli edifici a mezzo di apposito telaio di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; può essere opaco o illuminato da luce indiretta;
- Si definisce «cartello pubblicitario di cantiere» un manufatto unidimensionale posto in aderenza ai ponteggi/steccati degli edifici in costruzione/ristrutturazione/manutenzione oppure posizionato nelle aree di pertinenza del cantiere (purché supportato da idonea struttura metallica), finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari relativi alla vendita degli immobili in corso di costruzione/ristrutturazione/manutenzione e/o relativi alla pubblicità delle imprese che operano nel cantiere stesso;
- Si definisce «totem» un manufatto tridimensionale ancorato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici costituiti da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi; è sempre opaco; può essere installato su suolo privato ed altresì su suolo pubblico a condizione che non sia in contrasto con le norme e le distanze previste dal Codice della Strada;
- si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, purché privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere illuminato da luce indiretta.
- si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
- si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque altro manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

## **Art. 7 - Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie**

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione degli autoveicoli e delle persone.

Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque soggetto alle limitazioni previste dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione del c.d.s.

E' fatto obbligo per i singoli impianti aventi superficie superiore a mq. 2,5 o posti ad altezza dal suolo maggiore di m. 4,00, di allegare alla richiesta di autorizzazione una perizia redatta da un tecnico abilitato alla progettazione che asseveri la sicurezza statica ed il corretto ancoraggio al suolo o alla parete della struttura contenente il messaggio pubblicitario. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari deve, altresì, essere conforme al presente Regolamento.

Per l'installazione di mezzi pubblicitari su fabbricati aventi interesse storico-artistico, o in luoghi specificatamente vincolati dal D. Lgs. 42/04 e s.m.i., è necessario ottenere la preventiva autorizzazione dell'ente tutelante il vincolo.

## **Art. 8 - Zonizzazione del territorio comunale**

Ai fini della distribuzione e delle installazioni pubblicitarie, previste nel presente Regolamento, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee: "A", "B" e "C".

Le zone sono così individuate:

- zona "A": comprende l'area del "centro storico" come individuata dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente;
- zona "B": comprende tutte le altre aree non comprese nella zona "A", ma comprese nei limiti del centro abitato;
- zona "C" il rimanente territorio, fino ai confini comunali, non compreso nelle zone "A" e "B";

## **Art. 9 - Dimensioni, caratteristiche tipologiche e materiali consentiti**

### **a) Insegna di esercizio**

Le insegne d'esercizio possono essere realizzate con tutti i materiali che si ritengono idonei, compatibilmente con un corretto inserimento architettonico secondo i parametri stabiliti dal vigente Regolamento Edilizio. I materiali impiegati per le insegne di esercizio dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici.

E' vietato collocare insegne d'esercizio sotto e sopra di parapetti di balconi, sui cornicioni, aggetti e poggiali, nelle arcate frontali e di testata dei portici; nelle zone "A" non potranno essere posizionate al di sopra del primo piano fuori terra.

L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa; per contro le insegne devono risultare esteticamente compatibili con le caratteristiche del fabbricato e con le caratteristiche della strada/via in cui si vanno a collocare.

E' obbligatoria la perfetta manutenzione ed efficienza di tutte le insegne, specie per quelle luminose, che devono mantenere illuminate tutte le lettere.

Le insegne di esercizio devono essere installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alle stesse; è vietato installare insegne di esercizio ad una distanza maggiore di

15 m. dall'ingresso della sede dell'attività; in caso contrario si dovranno utilizzare altre tipologie di mezzi pubblicitari; per le insegne di esercizio da posizionare su suolo pubblico con supporto autonomo (diverse dalle insegne a bandiera) l'ufficio competente al rilascio dell'Autorizzazione, acquisisce il parere dei Settori comunali competenti.

## **Deroghe**

Per interventi di particolare importanza e dimensioni, le insegne d'esercizio poste nelle zone B e C, sulle facciate di edifici comprendenti attività industriali, medie e grandi strutture di vendita, direzionali e impianti sportivi, possono superare i limiti dimensionali e di superficie di cui ai successivi articoli, fermo restando di non superare in ogni caso il limite del 20% della superficie della parete di pertinenza dell'attività su cui insistono i mezzi pubblicitari. Qualora le insegne di esercizio siano posizionate su supporto autonomo, posto nell'area di pertinenza, la superficie pubblicitaria massima ammessa è pari al 20% della parete che prospetta l'impianto.

Sono escluse dal rispetto delle presenti disposizioni tipologiche e dimensionali, le insegne di esercizio di farmacie, poli sanitari e attività di monopolio, che dovranno rispettare solo le tipologie e le disposizioni previste per legge.

Le insegne di esercizio riguardanti i centri commerciali naturali possono essere installate liberamente a condizione che contengano il solo logo pubblicitario deliberato dall'organismo comunale competente.

## **Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie:**

**a) 1 - Cassonetto:** sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta (anche a lettere singole) parallela alla facciata dell'edificio; devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave delle aperture ed avere una sporgenza massima, rispetto al paramento esterno dell'edificio, di cm. 12; nel caso in cui le dimensioni della vetrina o della porta non consentano l'inserimento dell'insegna, questa può essere collocata al di sopra dell'architrave. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna; è consentita un'insegna per ogni apertura/vetrina.

Nelle zone B e C possono essere luminose a condizione che la luce non sia intermittente; nelle zone A, possono solo essere illuminate da apposita fonte (faretti ecc.).

**a) 2 - Pannello:** sono strutture applicate al paramento esterno dell'edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio; devono essere installate negli spazi murari compresi fra le aperture ed avere una sporgenza massima di cm. 1 rispetto al filo esterno del muro; le dimensioni massime ammesse sono di mq. 1 per ogni messaggio pubblicitario; sono sempre opache; sono ammessi solo due pannelli per ogni esercizio/attività; devono in ogni caso essere posizionate a non meno di m. 0,30 di distanza dalle aperture o vetrine adiacenti.

**a) 3 - Targa professionale:** sono ammesse per quelle attività professionali ed attività associative in genere; sono di formato regolare, mai superiore a mq. 0,16 di superficie per ogni attività e sono realizzate in forma semplice e lineare; in presenza di diverse attività, dovranno essere unificate e collocate in modo decoroso, con riguardo ad eventuali stipiti o altri elementi storici ed architettonici, che non devono essere alterati da dette installazioni anche per quanto concerne il colore; sono sempre opache;

**a) 4 - Dipinta a muro:** sono messaggi pubblicitari dipinti o applicati direttamente sulla muratura quali: murales, trompe l'oeil, mosaici ecc.; sono utilizzati in luogo dei pannelli o coordinati ai medesimi; le dimensioni massime ammesse sono di mq. 1 per ogni messaggio pubblicitario; sono sempre opache; sono ammessi solo due messaggi per ogni esercizio/attività; devono in ogni caso essere realizzate a non meno di m. 0,30 di distanza dalle aperture o vetrine adiacenti.

**a) 5 - Vetrofania:** o "lettere adesive", sono la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive fisse e con fondo trasparente, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici; devono sempre essere contenute nei limiti delle porzioni vetrate delle aperture/vetrine in cui si collocano.

**a) 6 - Messaggio variabile o semovente:** ovvero qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta; non è ammesso nelle zone A. Il tempo di permanenza del messaggio non deve essere inferiore a 20 secondi; le dimensioni massime ammesse sono di mq. 1 per ogni impianto.

**a) 7 - Tenda parasole:** ovvero manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, contenente un logo o messaggio pubblicitario, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi ed aggettante anche su suolo pubblico; non è assoggettata ad Autorizzazione ai sensi del presente Regolamento la posa di tende parasole aggettanti su suolo pubblico o privato non contenenti alcun messaggio pubblicitario; la larghezza ammessa è pari alla dimensione della vetrina o ingresso, maggiorata del 30%; l'altezza dal marciapiede deve essere non minore di m. 2,20; la sporgenza massima ammessa dal filo di fabbricazione è pari alla larghezza del marciapiede ridotta di m. 0,30, con un massimo, in ogni caso, di m. 1,00; non sono ammesse in assenza di marciapiede. In caso di occupazione del suolo pubblico è dovuto il relativo canone da versare al Comune prima del rilascio dell'Autorizzazione;

**a) 8 - Insegna a bandiera:** ovvero manufatto posizionato in senso perpendicolare alla facciata dell'edificio, in cui il messaggio pubblicitario è sostenuto da un supporto normalmente metallico stabilmente ancorato alla muratura; possono essere realizzate sia in orizzontale sia in verticale; è consentita l'installazione di una sola insegna a bandiera per ogni attività; nelle zone A non possono essere luminose, ma solo illuminate indirettamente; nelle zone B e C possono essere luminose a condizione che la luce non sia intermittente; l'altezza dell'impianto dal marciapiede deve essere non minore di m. 2,20; la sporgenza massima ammessa dal filo di fabbricazione è pari alla larghezza del marciapiede ridotta di m. 0,30, con un massimo, in ogni caso, di m. 1,00; non sono ammesse in assenza di marciapiede; lo spessore massimo consentito è pari a m. 0,20; fermo restando le prescrizioni di cui sopra e fatto salvo, inoltre, quanto detto in generale per tutte le insegne di esercizio (in relazione alle deroghe ammesse per le zone B e C), le dimensioni dell'impianto non dovranno superare i mq. 1,00. In caso di occupazione del suolo pubblico è dovuto il relativo canone da versare al Comune prima del rilascio dell'Autorizzazione;

**a) 9 - Altre tipologie di insegne di esercizio:** ovvero quelle insegne di esercizio non comprese nei precedenti punti; la cui ammissibilità sarà valutata dal Comune di volta in volta con i medesimi criteri generali individuati dal presente Regolamento e dal D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e suo Regolamento d'esecuzione.

**a) 10 - Norme particolari per le insegne di esercizio afferenti le stazioni di rifornimento di carburante**



Nelle stazioni di rifornimento carburante, per la specificità dell'attività :

1. possono essere collocate insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio ad esse afferenti;
2. lungo le corsie di accelerazione, di decelerazione, in corrispondenza degli accessi e lungo il fronte stradale delle stazioni di servizio, è concessa l'installazione di un cartello o impianto fisso, con misure massime di mq. 4,50, riproducente il marchio di fabbrica e la ragione sociale relativa all'attività esercitata;
3. i messaggi pubblicitari da esporre devono avere un contenuto limitato all'attività esercitata o ai prodotti venduti, fatti salvi i limiti di cui ai commi precedenti;
4. la ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre una insegna d'esercizio, anche luminosa, con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio", avente le seguenti caratteristiche:
  - dimensione massima di 20 mq., se parallela alla carreggiata o su pensilina;
  - dimensione massima di 3 mq. su supporto autonomo/palina se non parallela alla carreggiata;
5. deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna od impianto fisso, riproducente il marchio di fabbrica, la ragione sociale e le diciture di cui sopra;
6. le insegne devono essere posizionate ad almeno metri 5 dalla carreggiata e in presenza di un ostacolo naturale, muro di un fabbricato o filari di alberi ecc., devono essere allineate con esso;
7. sono, inoltre, ammesse, una per ogni colonna erogatrice, tutte le forme di pubblicità e propaganda collegate all'esposizione dei prezzi, alle forme promozionali, nonché agli eventuali sconti applicati sul prezzo dei singoli carburanti;
8. le altre attività economiche consentite nelle stazioni di rifornimento carburante, quali bar, edicole, gommista, autolavaggi, ecc., sono assoggettate alle altre norme del presente Regolamento.

## **b) Cartello**

Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere illuminato per luce indiretta;

E' suddiviso secondo le seguenti tipologie:

**b) 1 - cartello stradale**: deve essere supportato da struttura metallica tubolare/scatolare avente diametro compreso fra cm. 8 e cm. 10, costituita da due elementi fissati stabilmente al suolo collegati con un elemento superiore trasversale; Dimensioni consentite: m. 0,70 x m. 1,00 oppure m. 1,40 x m. 2,00; H. minima del margine inferiore m. 1,50; H. massima del margine superiore m. 4,00; distanza minima dalla sede stradale m. 1,50. Il numero e l'ubicazione di detti impianti, stante la forte compromissione delle direttrici di accesso al centro abitato, conseguenti alla presenza di numerosi impianti già presenti e di numerose infrastrutture che ne limitano fortemente l'installazione, sono individuati negli stralci planimetrici allegati, denominati **A** e **A/1** per l'asta viaria di via Torino, **B** per l'asta viaria di strada Col del Lys e **C** per l'asta viaria di strada Monviso, facenti parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, rappresentanti i principali assi stradali nei quali sono individuati il numero di impianti, le posizioni ammesse e le distanze in metri rispetto agli ad alcuni

elementi significativi del territorio; pertanto in sede di autorizzazione saranno ammesse solo le posizioni individuate, a condizione che non siano già occupate da impianti preesistenti regolarmente autorizzati; a tal fine nell'ambito della richiesta di Autorizzazione dovrà essere verificata, mediante rappresentazione grafica sull'estratto planimetrico di Piano Regolatore Comunale, la posizione richiesta indicando il numero identificativo del cartello e la distanza come sopra definita; ancorché in sede di individuazione siano state escluse interferenze con la segnaletica stradale, si dispone che, in sede di richiesta dell'Autorizzazione, sia verificata (per le aree poste al di fuori del centro abitato) la compatibilità con quanto disposto dall'art. 51, comma 4, del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"; qualora il cartello ricada su suolo privato dovrà essere presentato atto di assenso del proprietario o dei proprietari in forma scritta con allegata la copia del documento di identità dei dichiaranti; in sede di richiesta di Autorizzazione dovranno, altresì, essere indicate le dimensioni dell'impronta al suolo del cartello, al fine di poter determinare l'eventuale canone per l'occupazione del suolo pubblico.

**b) 2 – cartello di pubblicità temporanea:** manufatto finalizzato all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, ossia aventi una durata espositiva non superiore a 30 giorni, quali manifestazioni, spettacoli sportivi, ricreativi, socio culturali o per inaugurazioni, chiusure, fallimenti, vendite straordinarie/promozionali, ecc.; sono ammessi manufatti infissi al suolo o stabilmente ancorati allo stesso, posti a margine della strada ad una distanza non inferiore a m. 1,00 dalla stessa; in ogni caso non possono essere occupati i percorsi ciclopedonali esistenti o in progetto; il singolo messaggio pubblicitario non può avere superficie superiore a mq 1,00; la distanza fra i cartelli deve essere compresa fra m 10,00 e m. 15,00; il numero di cartelli non può essere superiore a 5 per ogni iniziativa; la stessa iniziativa pubblicitaria non può essere ripetuta se non sono trascorsi almeno 3 mesi; le posizioni proposte saranno accolte a seguito di parere favorevole dei settori comunali competenti in materia di viabilità e di lavori pubblici; in caso di occupazione del suolo pubblico è dovuta la relativa tassa/canone da versare al Settore finanziario prima del rilascio dell'Autorizzazione;

**b) 3 - poster:** manufatto costituito da un pannello posizionato in aderenza alle facciate cieche degli edifici; la superficie non può essere maggiore del 20% della superficie della facciata su cui è posizionato; il suddetto rapporto deve essere dimostrato analiticamente nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione;

**b) 4 - cartello pubblicitario di cantiere:** manufatto unidimensionale posto in aderenza ai ponteggi/steccati degli edifici in costruzione/ristrutturazione/manutenzione oppure posizionato nelle aree di pertinenza del cantiere purché supportato da idonea struttura metallica; la superficie non può essere superiore al 50% della superficie della parete del ponteggio; per i cartelli posti su struttura metallica autonoma valgono le stesse dimensioni dei cartelli stradali (precedente punto **b) 1**;

**b) 5 – totem:** manufatto tridimensionale ancorato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici relativi ad una specifica attività economica/associativa, costituiti da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi; è sempre opaco; può essere installato su suolo privato nelle pertinenze accessorie, negli spazi e nelle aree limitrofe poste al servizio dell'attività, oppure su suolo pubblico, a distanza non maggiore di 20 m. dall'ingresso della sede dell'attività; in tale secondo caso l'autorizzazione è subordinata alla formale e motivata decisione di assenso o di diniego della Pubblica Amministrazione; nella decisione la Pubblica Amministrazione valuterà altresì l'eventuale contrasto con le norme e le distanze previste dal Codice della Strada; la massima superficie (sommando tutte le facciate) del messaggio pubblicitario consentita è pari a mq. 4,00 per ciascun impianto; l'altezza massima consentita è di m. 2,40; in caso di occupazione del suolo pubblico è dovuta la relativa tassa/canone da versare al Comune prima del rilascio dell'Autorizzazione;

L'installazione dei cartelli individuati al punto b), con esclusione di quelli del punto **b) 5 – totem**, è vietata nelle zone A.

### **c) Striscione, locandina e standardo**

**c) 1** - “striscione”: elemento bidimensionale non luminoso, realizzato in materiale privo di rigidità, privo di una superficie di appoggio e pertanto ancorato, per le estremità, a pali posti trasversalmente su strade in postazioni stabilite dall’Ente o ad elementi fissi presenti sulle facciate dei fabbricati; vanno collocati ad un’altezza minima dal piano strada non inferiore a m. 5,00; l’esposizione non può superare i 30 gg. consecutivi, se di carattere commerciale, e i 45 gg., se di carattere sportivo/culturale; decorsi tali termini, lo stesso messaggio pubblicitario non può essere riproposto nella medesima postazione se non dopo un intervallo di almeno 30 gg.;

**c) 2** - “locandina esterna”: manufatto posizionato sul terreno, in postazioni prestabilite con provvedimento della Polizia Municipale, di materiale rigido con proprio sostegno, non luminoso, reclamizzante le vendite straordinarie ovvero inerente all’attività, riprodotte messaggi relativi a propri servizi, iniziative o offerte; l’esposizione potrà essere anche di natura temporanea, in tal caso non potrà avere una durata superiore a 3 mesi;

**c) 3** - “standardo”: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

## **PARTE SECONDA**

### **PROCEDURA PER IL RILASCIO E RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 10 – Disposizioni generali per il rilascio dell’Autorizzazione**

1. La collocazione di cartelli, insegne d’esercizio e altri mezzi pubblicitari, su aree private, su aree pubbliche o ad uso pubblico è soggetta ad Autorizzazione su domanda dell’interessato; l’Ufficio competente al rilascio dell’Autorizzazione è il Settore Urbanistica-Edilizia.
2. Nei centri abitati, anche se la strada è statale, regionale o provinciale, la competenza è sempre del comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario.
3. Fuori dai centri abitati, l’Autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di essa, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade.
4. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra strada appartenente ad ente diverso, l’Autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento e la loro collocazione viene autorizzata dall’Ente R.F.I., previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
6. L’Autorizzazione oggetto del presente Regolamento implica anche la concessione di suolo pubblico secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente, previo versamento del

relativo canone di occupazione suolo pubblico eventualmente dovuto da versare al Comune prima del rilascio dell'Autorizzazione;

7. L'Autorizzazione oggetto del presente regolamento implica il pagamento dell'imposta pubblicitaria eventualmente dovuta.
8. Il titolo autorizzatorio dovrà essere esibito agli organi di vigilanza, a semplice richiesta, la mancata esibizione sarà equiparata all'assenza del titolo.

## **Art. 11 - Presentazione della domanda**

La domanda per l'ottenimento dell'Autorizzazione all'installazione o collocazione di mezzi pubblicitari di competenza del Comune deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, in carta legale o resa legale e deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del recapito telefonico e del Codice Fiscale o partita IVA del richiedente avente titolo;
- b) l'indirizzo del luogo (via e numero civico o altri elementi idonei ad individuarlo puntualmente) ove si intende installare il mezzo o l'impianto pubblicitario;
- c) la descrizione dell'impianto, completa delle dimensioni e delle distanze in conformità del presente Regolamento, e dei materiali utilizzati;
- d) il nulla osta del proprietario/amministratore dell'unità immobiliare/fabbricato, qualora diverso dal soggetto richiedente, all'installazione del mezzo pubblicitario; a tal fine può essere prodotto contratto di locazione o altro titolo equipollente nel quale si evinca in maniera chiara tale volontà.

Alla domanda deve essere allegata la necessaria documentazione tecnica, costituita da:

1. un elaborato grafico in duplice copia, anche non tecnico, purché contenente:
  - l'estratto del Piano Regolatore, con riportata l'ubicazione esatta del luogo su cui installare il mezzo o l'impianto pubblicitario; tale documento non è richiesto per le insegne di esercizio poste sul fabbricato;
  - piante e prospetti in scala adeguata alle dimensioni dell'impianto, con riportata la posizione dello stesso debitamente quotato, le distanze, le altezze dello stesso dal muro, dal marciapiede e da quanto altro significativo ai fini istruttori, atte ad identificare puntualmente gli elementi necessari per il rilascio dell'Autorizzazione;
2. documentazione fotografica a media e lunga distanza che illustri il punto di collocazione nell'intera facciata dell'edificio e nell'ambiente circostante;
3. bozzetto in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre; se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
4. fotomontaggio a colori in duplice copia dell'impianto pubblicitario sull'edificio e nel contesto;
5. per i singoli impianti aventi superficie superiore a mq. 2,5 o posti ad altezza dal suolo maggiore di m. 4,00, è necessario allegare alla richiesta una perizia redatta da un tecnico abilitato alla progettazione che asseveri la sicurezza statica ed il corretto ancoraggio al suolo o alla parete della struttura contenente il messaggio pubblicitario;

6. il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune, oppure atto di assenso del proprietario o dei comproprietari in forma scritta con allegata la copia del documento di identità del dichiarante qualora la collocazione avviene su suolo privato;
7. la chilometrica esatta per i cartelli stradali;
8. l'autorizzazione paesaggistica-ambientale ai sensi del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004, qualora l'immobile oggetto d'intervento ricada in ambito soggetto a vincolo paesaggistico-ambientale;
9. la documentazione comprovante l'osservanza di norme e l'adempimento degli obblighi, qualora l'installazione dei mezzi pubblicitari sia regolamentata da specifiche disposizioni normative, ovvero: visura della camera di commercio, certificato di iscrizione ad albi o ordini, autorizzazioni sanitarie e quant'altro ritenuto necessario dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.

## **Art. 12 - Istruttoria e rilascio dell'Autorizzazione**

- a) L'ufficio competente entro 60 gg. successivi alla presentazione della domanda, completa della documentazione prevista, deve rilasciare la relativa Autorizzazione o comunicare motivato diniego; l'Autorizzazione potrà essere rilasciata a condizione che l'impianto o mezzo pubblicitario rispetti le presenti norme regolamentari nonché le norme del C.d.S. e suo regolamento di esecuzione.
- b) I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti, entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza, qualora la domanda non sia corredata della documentazione prevista, ovvero l'Ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione integrativa.
- c) La domanda si intende non accolta e verrà archiviata d'ufficio in caso di mancato ricevimento della suddetta documentazione entro 30 gg. dalla richiesta di integrazione.
- d) E' previsto a carico del richiedente il versamento dei diritti di segreteria secondo le tabelle comunali vigenti al momento della presentazione della domanda.
- e) L'ufficio competente acquisisce i pareri degli altri uffici/settori comunali ritenuti necessari; qualora nei pareri espressi si disponga il versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, tale adempimento dovrà essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione, esibendo la relativa ricevuta all'ufficio competente;
- f) l'ufficio competente comunica al richiedente le eventuali condizioni imposte nei pareri, ai fini dell'adeguamento/integrazione della documentazione presentata;
- g) Ai fini del rispetto dei termini di conclusione del procedimento di cui sopra, gli uffici/settori comunali consultati sono tenuti a rispondere alla richiesta di parere entro il termine di 15 gg.
- h) Le Autorizzazioni sono sempre rilasciate facendo salvi eventuali diritti dei terzi e tenendo indenne il Comune da qualsiasi azione, diretta o indiretta, che dovesse essere avanzata da chiunque in relazione, connessione o dipendenza, sia diretta che indiretta, dell'Autorizzazione.

## **Art. 13 - Durata e rinnovo dell'Autorizzazione**

L'Autorizzazione all'installazione di cartelli, impianti o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni dalla data del rilascio;

Qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata per impianti temporanei, la sua validità è limitata al periodo concesso;

L'Autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta di rinnovo sia presentata almeno 60 gg. prima della scadenza;

Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto e sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività;

Il mancato rispetto delle tempistiche e condizioni di cui ai commi precedenti, nonché qualsiasi modifica s'intenda apportare (fatto salvo quanto disposto al successivo articolo in relazione alla variazione del messaggio pubblicitario), comportano una nuova richiesta di autorizzazione;

Se la richiesta di rinnovo non è accolta il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del titolare/responsabile;

### **Art. 14 - Variazione del messaggio pubblicitario**

Qualora il soggetto titolare dell'Autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, senza che si configuri il cambio dell'attività, deve darne comunicazione al Comune, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e copia dell'Autorizzazione rilasciata.

Trascorsi 30 gg. dalla comunicazione di cui sopra, l'interessato potrà effettuare la variazione richiesta, salvo contrarie disposizioni dell'ufficio competente da comunicare per iscritto prima della scadenza dei 30 gg; il messaggio non potrà essere variato più di due volte l'anno.

### **Art. 15 – Tempistica di installazione dell'impianto**

L'Autorizzazione dà diritto all'immediata installazione dell'impianto. In ogni caso l'installazione deve essere effettuata entro 90 gg. dalla data di emissione dell'atto. È consentita una sola proroga di ulteriori 30 gg. per giustificati motivi, previa richiesta dell'interessato all'ufficio comunale competente al rilascio, da effettuare almeno 15 gg. prima della scadenza dei termini di cui sopra. L'istanza s'intende accolta, qualora, entro i successivi 15 gg. il provvedimento di diniego non sia comunicato al richiedente.

Chi intende rinunciare alle facoltà nascenti dall'Autorizzazione deve comunicare al competente ufficio comunale, ed eventualmente per conoscenza al Servizio Tributario e Tariffario, entro il termine di 90 gg. dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio, la volontà di non procedere alla collocazione richiesta.

La mancata espressione della volontà di rinuncia crea il presupposto del versamento dell'imposta sulla pubblicità, se dovuta, e degli altri oneri collegati all'atto.

### **Art. 16 - Annullamento, decadenza e modifica dell'Autorizzazione**

L'Autorizzazione è annullata con conseguente rimozione del mezzo pubblicitario, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o viabilistico;
- b) per gravi difformità rispetto all'oggetto dell'Autorizzazione;
- c) per inosservanza delle condizioni previste nella stessa Autorizzazione.

L'annullamento non dà diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate.

Conseguentemente all'annullamento viene emessa ordinanza di rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario.

L'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto o il mezzo pubblicitario entro la data che sarà indicata nell'ordinanza di rimozione; in caso di inottemperanza, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto.

Costituisce causa di decadenza dell'Autorizzazione la mancata realizzazione dell'impianto o mezzo pubblicitario entro 90 gg. dal rilascio dell'Autorizzazione.

Le condizioni previste nell'Autorizzazione potranno in ogni momento essere modificate per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico.

## **Art. 17 - Obblighi del titolare dell'Autorizzazione**

E' fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione degli impianti o mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'Autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'Autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente visibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione e data rilascio.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile;

La targhetta o la scritta di cui ai commi precedenti devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'Autorizzazione e ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati;

L'Autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali, né lo esime dall'acquisizione di eventuali autorizzazioni o nullatenza di competenza di altri soggetti pubblici o privati;

Il titolare dell'Autorizzazione è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa o richiesta possa essere avanzata da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, in relazione, sia diretta che indiretta, all'Autorizzazione, al messaggio pubblicitario, agli impianti pubblicitari, restando altresì esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune;

L'Autorizzazione rappresenta anche concessione di suolo pubblico. Il titolare, prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio, è tenuto ad effettuare il pagamento del canone di occupazione nei modi e termini previsti nel vigente regolamento per l'occupazione del suolo pubblico.

## **PARTE TERZA**

### **VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI**

#### **Art. 18 - Vigilanza e controllo**

L'Amministrazione comunale vigila, tramite il corpo di Polizia Municipale e i propri incaricati secondo la normativa vigente, sul rispetto delle disposizione del presente regolamento.

#### **Art. 19 - Sanzioni**

Fermo restando quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dalle altre disposizioni di legge, nonché fatte salve le sanzioni tributarie di cui all'art. 23 del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni, l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari privi della preventiva Autorizzazione o in difformità da essa, nonché le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite entro i limiti edittali da € 206,00 a € 1.549,00 previsti dall'art. 24 del citato D. Lgs 507/93 e successive modifiche e integrazioni con la procedura della L. 24.11.1981, n. 689;

In caso di installazione di impianti e mezzi pubblicitari privi di Autorizzazione, ovvero in caso di mezzi pubblicitari non osservanti le disposizioni del presente Regolamento o le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione, fermo restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma, l'ente proprietario della strada ordina all'autore della violazione ed al proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, la rimozione del mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 20 gg. dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Nel caso in cui l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.

Successivamente nei casi previsti dai commi precedenti, l'organo accertatore trasmette la nota delle spese sostenute al dirigente competente, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

#### **Art. 20 - Norme transitorie**

I mezzi e gli impianti pubblicitari già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere adeguati al nuovo ordinamento, previa presentazione di una domanda di Autorizzazione per la regolarizzazione entro e non oltre il 08.11.2013 un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero immediatamente, nel caso di richiesta di modifica di qualsiasi natura da apportare ai mezzi stessi. In via transitoria e solo al fine di consentire la regolarizzazione degli impianti presenti sull'asta stradale di via Torino (comprensiva della porzione della ex S.P. n. 220), autorizzati in passato, ma non conformi al presente Regolamento, si dispone che le ulteriori posizioni individuate con i numeri 14-15-16-17 e 18 sugli stralci planimetrici allegati denominati **A** e **A/1**, dovranno essere assegnate, fino alla data del 08.11.2013, esclusivamente a quegli operatori che non hanno potuto procedere alla regolarizzazione in quanto le posizioni risultavano già assegnate ad altri; gli operatori sono così individuati: PKC (una posizione), HI-COM (una posizione), AVIP (due posizioni) e PRINT-ADV (una posizione); le stesse verranno assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze; a far data dal 09.11.2013 le posizioni



non richieste dai citati operatori, saranno assegnate, nel rispetto del presente Regolamento, a chiunque ne faccia richiesta.

### **Art. 21 - Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari concernenti la stessa materia; nello specifico è abrogato l'art. 38 del vigente Regolamento Edilizio per la parte in cui dispone di mezzi pubblicitari.

### **Art. 22 - Entrata in vigore**




Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.


ALLEGATO A


al Regolamento per l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari

Via Torino - 1° tratto

LEGENDA:

-  posizione cartello stradale
-  Numero identificativo cartello
-  Metrica








**ALLEGATO A/1**

al Regolamento per l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari:  
**Via Torino - 2° tratto (già S.P. n. 220)**

LEGENDA:

-  posizione cartello stradale
-  Numero identificativo cartello
-  Metrica

ALLEGATO B

al Regolamento per l'installazione di  
impianti e mezzi pubblicitari


Strada Col del Lys

LEGENDA:

● posizione cartello stradale

■ X Numero identificativo cartello

XX m. Metrica



ALLEGATO C

al Regolamento per l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari

Strada Monviso

LEGENDA:

- posizione cartello stradale
- Numero identificativo cartello

